

Carta ittica, per la programmazione e lo sviluppo delle attività collegate alla gestione delle acque, della pesca e del territorio

Pesca: c'è il piano regolatore

Si chiama carta ittica ed è lo strumento per la programmazione e lo sviluppo delle attività collegate alla gestione delle acque, della pesca e del territorio.

A Palazzo Celio la presentazione del primo rapporto del triennio 2006-2009, un monitoraggio sullo stato dei corsi, sulla loro salute, sui problemi e sulle possibili soluzioni. Lo studio ha diviso il Polesine in due parti, medio-alto e basso analizzando le diversità dei luoghi e delle attività ad essi collegate: dalla pesca professionale a quella sportiva. Due gli assessorati al lavoro: Attività Produttive capofila ed Ambiente.

Da questo report balza subito



il dato dello stato di salute "migliorato rispetto al 2001" di Po e Adige "che non si riesce a trasferire nei corsi d'acqua che solcano il Polesine".

La scarsità dei livelli d'acqua nei periodi invernali oltre ad impedire la presenza dei vari tipi di pesce, in alcuni casi precluderebbe la stessa riproduzione e vanificherebbe le consistenti semine "che non andrebbero come durata al di là dell'anno".

L'indagine attraverso una serie di analisi e confronti coi dati degli anni precedenti troverebbe una situazione di maggior criticità legata alla pescosità, alla stessa vita all'interno dei canali ai i tassi

d'inquinamento e alla presenza di organismi.

Per la parte legata al bassopolesine lo studio ha interessato le cinque lagune, la loro produzione, le diverse specie di pesce nei periodi dell'anno, il mercato e le possibilità future per la coltura dei molluschi dello sfruttamento di altri specchi d'acqua.

Comparazioni, tabelle e indici si susseguono nell'indagine che anche in questo caso ha interessato pure la parte dilettantistica ed ha visto al lavoro Bioprogramm di Padova e Aquaprogram di Vicenza per la parte medio-alto Polesine e Ciras (collegata all'università di Ferrara e alla stessa Provincia) per il basso.

Dalla parte dei consumatori

Fermo amministrativo e Ipoteca "muta": Il Milleproroghe non li salva

Nonostante il decreto milleproroghe (DL nr.248/2007, convertito in legge il 27/02/2008) abbia praticamente sanato le cartelle di pagamento c.d. "mute" ciò non esime il Concessionario della Riscossione dall'obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli altri atti dallo stesso emessi, ossia il Fermo amministrativo sui veicoli e l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente.

Tali atti, d'altronde, sono frutto di procedimenti a cura del Concessionario e non essendo stati espressamente coinvolti dal milleproroghe - riguardante solo le cartelle di pagamento - necessitano sicuramente dell'indicazione del responsabile del procedimento.

L'art.36, comma 4-ter, del predetto decreto, infatti, stabilisce che "La cartella di pagamento ... contiene, altresì, a pena di nulli-

tà, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

Inutile dire che tale modifica è destinata a sconvolgere radicalmente il rapporto (già in più occasioni compromesso) tra cittadino/contribuente e Stato, il quale risulta sempre meno improntato su principi di certezza del diritto e affidamento del contribuente.

Tralasciando, quindi, gli evidenti dubbi di costituzionalità della norma, occorre considerare

che la cartella di pagamento non costituisce l'unico provvedimento a cura del Concessionario. Quest'ultimo, come prima anticipato, ha infatti la possibilità di adottare altri provvedimenti. Ebbene, per quanto riguarda i restanti atti si ritiene che nulla sia mutato e che il Concessionario (ossia Equitalia SpA) sia tenuto necessariamente ad applicare le norme relative al procedimento amministrativo.

D'altronde, anche la Corte Costituzionale con una sua recente ordinanza ha tenuto a ribadire che "... ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare ..." e in quanto tale deve (o per lo meno dovrebbe) essere garantita al cittadino/contribuente "la piena informazione ... e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamen-

to e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione" (Ord. Corte Cost. nr.377 del 9/11/2007).

Principi, quelli sopra evidenziati, sostanzialmente condivisi anche da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (sentenza nr. 2742/2007 depositata il 3/03/2008) la quale ha accolto la posizione del contribuente

annullando il fermo amministrativo privo dell'indicazione del responsabile del procedimento. Alla luce della recente normativa, quindi, sembra essere giunti alla paradossale situazione dove - in barba allo Statuto dei diritti del Contribuente - a seconda della tipologia del provvedimento (cartella da una parte, fermo amministrativo e ipoteca dall'altro) il Concessionario in alcuni casi può lasciare i dati del

responsabile del procedimento mentre in altri casi è tenuto necessariamente a fornirli al contribuente.

Come è noto già da qualche tempo, al fine di rendere i principi costituzionali di egualianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) sempre più concreti e vicini al cittadino/contribuente, lo studio ha attivato il "punto informativo per l'impresa e il contribuente".

Chiunque si trovi, quindi, di fronte ad atti del Concessionario della Riscossione potrà senza timore sottoporli all'attenzione dello studio in modo da avere tutte le informazioni necessarie.

dott. Matteo Sances
sances.matteo@libero.it
Studio Legale Tributario
Augeri di Milano
Consulente "Libera Associazione
Consumatori Europei"
www.studiolegaleaugeri.eu